



Riferimento dell'incarto: 363.0.2.2014.1
Collaboratore/trice: Arlette Marolf
Berna, 27 maggio 2014

Perfezionamento attivo e passivo: adeguamenti della prassi

Inosservanza del termine di conteggio

Nell'autorizzazione per il perfezionamento attivo o passivo figura un termine entro il quale il regime deve essere concluso mediante presentazione del conteggio all'organo di sorveglianza.

Finora, in caso di inosservanza del termine di conteggio nel regime di non riscossione, ai titolari dell'autorizzazione veniva offerta la possibilità di inoltrare posticipatamente (entro dieci giorni) la domanda di conteggio. Le dichiarazioni d'esportazione formalmente valide per merci esportate entro il termine venivano riconosciute, malgrado l'inosservanza del termine di conteggio, come quantitativi esportati.

La novità consiste nel fatto che ora tale deroga viene soppressa. Pertanto se la domanda di conteggio non viene inoltrata entro il termine fissato, i tributi non riscossi in occasione dell'importazione sono definitivamente esigibili. Non viene più concesso un termine per l'inoltro a posteriori del conteggio.

Perfezionamento attivo nel regime di non riscossione: merci che rimangono nel territorio doganale

Un'altra novità consiste nel fatto che ora le merci che rimangono nel territorio doganale (consumo sul territorio svizzero, perdite utilizzabili) devono essere immesse in libera pratica prima della vendita, della consegna o dell'impiego.

Per motivi fiscali, all'atto della vendita, della consegna o dell'impiego le merci devono essere in libera pratica doganale. La relativa dichiarazione doganale può essere inoltrata all'organo di sorveglianza anche in un secondo tempo, tuttavia al più tardi il mese seguente la vendita, la consegna o l'impiego. Ai fini dell'imposizione fiscale occorre indicare il valore di mercato delle merci interessate (art. 54 cpv. 1 lett. g LIVA). Esso deve essere comprovato con documenti adeguati. È considerato valore di mercato il prezzo che l'autore del perfezionamento, al momento dell'accettazione (posticipata) della dichiarazione doganale, dovrebbe pagare per le merci se le comprasse presso un fornitore indipendente in condizioni di libera concorrenza. Trovate la domanda di dichiarazione per l'immissione in libera pratica (*modulo 47.95*) sul nostro sito Internet www.ezv.admin.ch: Informazioni per ditte / Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all'esportazione / Importazione in Svizzera / Traffico di perfezionamento attivo.

In caso di domande relative alla dichiarazione per l'immissione in libera pratica o alla procedura di conteggio, favorite rivolgervi direttamente all'organo di sorveglianza a cui compete la vostra autorizzazione.

I presenti adeguamenti della prassi entreranno in vigore il 1° luglio 2014.